ItaliaOggi

Data 04-01-2013
Pagina 29
Foglio 1

Il valore del nuovo anno adeguato al dato provvisorio sull'inflazione fissato dall'Istat

Il tetto 2013 sale di 1.326 euro

Aggiornato del 3% il limite di retribuzione pensionabile

DI LEONARDO COMEGNA

Aumenta di 1.326 euro il tetto annuo di retribuzione pensionabile nel 2013. L'incremento è dovuto alla cosiddetta scala mobile delle pensioni, che sulla base dell'inflazione 2012 è stata fissata in via provvisoria in un più 3%. Va ricordato che il tetto da considerare ai fini del calcolo delle pensioni (la quota retributiva riferita all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011) continua a esistere nella sua forma che possiamo definire di base, soglia oltre la quale si applicano aliquote di rendimento ridotte rispetto al 2%. Infatti, la legge che introdusse il tfr (n. 297/1982) sancisce il principio secondo cui il plafond debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni. Maggiorando il tetto 2012 del 3%, il valore utile per il 2013 sale quindi da a 44.204 a 45.530 euro.

Le fasce di retribuzione. Seguendo quanto stabilito dall'art. 21 della legge finanziaria del 1988 (n. 67/1988), le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 devono essere calcolate, per ogni anno di contribuzione versata, in misura pari:

* al 2% della retribuzione annua pensionabile sino a 45.530 euro (tetto di base per il 2013);
* all'1,5% per la fascia eccedente il 33%, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 45.530 e 60.555 euro;
* all'1,25% per la fascia compresa tra il 33 e il 66%, ossia per la quota compresa tra 60.555 e 75.580 euro;
* all'1%, infine, per l'ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%, ossia per l'eventuale quota eccedente 75.580 euro.

Dal 1° gennaio 1993 (riforma Amato , dlgs n. 503/1992), l'ammontare della pensione retributiva è costituita dalla sommatoria di due distinte quote (A+B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva acquisita sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità acquisita dopo il 1° gennaio 1993.

La stessa riforma Amato, oltre ad allungare gradualmente il periodo di riferimento circa la base pensionabile (gli ultimi dieci anni sono andati a regime dal mese di maggio 2001), ha apportato modifiche anche alle aliquote di rendimento da applicare alla retribuzione oltre il tetto. Pertanto, per il calcolo della quota B (riferita alla contribuzione maturata dopo il 31 dicembre 1992), fermo restando il 2% per ogni anno di contributi sulla fascia di retribuzione fino al tetto, le aliquote di rendimento per la quota eccedente sono state rettificate come segue:

* 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33%del tetto, ossia per la quota di retribuzione compresa tra 45.530 e 60.555 euro;
* 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il tetto, ossia per la quota compresa tra 60.555 e 75.580 euro;
* 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il tetto, ossia per la quota compresa tra 75.580 e 86.507 euro;
* 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del tetto (86.507 euro).

La quota C. In seguito all'ulteriore riordino (riforma Fornero, legge n. 214/2011), per le pensioni con decorrenza dal 1°gennaio 2012 in poi, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. La nuova normativa ha infatti introdotto il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.

Il calcolo. Per spiegare meglio le operazioni da eseguire per determinare la misura della rendita, si riporta il caso di un soggetto di 66 anni che chiede la pensione con decorrenza 1° gennaio 2013 con 40 anni di contribuzione. La pensione sarà pari dalla somma dei seguenti valori:

- quota A: anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1992 pari a 20 anni. La retribuzione media annua è computata sulla base del quinquennio gennaio 2008/dicembre 2012, cui si applica l'aliquota di rendimento del 40% (20 per 2%);
- quota B: l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (19 anni). La retribuzione media annua è computata in base ali ultimi 10 anni (gennaio 2003-dicembre 2012), cui si applica l'aliquota di rendimento del 38% (19 per 2%);
- quota C: l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 (un anno), Per determinare la quota C occorre individuare l'accantonamento maturato, ossia la retribuzione dell'intero anno per il 33%, e valorizzarlo moltiplicandolo per 5,624%, il coefficiente di trasformazione (valido dal 2013) stabilito nel sistema contributivo per chi chiede la pensione all'età di 66 anni.

LE ALIQUOTE DI RENDIMENTO

	QUOTA A	QUOTA B
Fino a € 45.530	2,00%	2,00%
Da € 45.530 a € 60.555	1,50%	1,60%
Da € 60.555 a € 75.580	1,25%	1,35%
Da € 75.580 a € 86.507	1,00%	1,10%
Oltre € 86.507	1,00%	0,90%

** Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.*
*** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011.*

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.